

Stabilirsi in Ticino



Permessi di soggiorno

Autorità competenti per la dimora e il domicilio

Per le decisioni in materia di dimora e di domicilio di cittadini stranieri sono competenti i rispettivi Cantoni di residenza. In linea di principio i Cantoni decidono liberamente, in base alle leggi vigenti, se rilasciare o meno un permesso per stranieri. Le Autorità cantonali della migrazione sono responsabili del controllo dei residenti stranieri. La decisione riguardante la procedura nell'ambito dell'asilo, sottostà invece all'Autorità federale e alla relativa Legge federale sull'asilo (LAsi).

Regime applicato ai cittadini UE/AELS

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i relativi Protocolli sono applicati per i cittadini provenienti dall'UE/AELS per i quali, a differenza dei cittadini di Stati terzi, sono agevolate le condizioni per l'ottenimento di un permesso di soggiorno e/o di lavoro in Svizzera. Al diritto alla libera circolazione delle persone sono correlate le disposizioni concernenti il riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi professionali, il diritto di acquisto di immobili e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Regime applicato ai cittadini di Paesi terzi

Ai cittadini di Paesi terzi (non originari dell'UE/AELS) si applica la Legge federale sugli stranieri (LStr) e l'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). L'ammissione e la concessione di permessi per stranieri di questi Paesi è più restrittiva di quella nei confronti dei cittadini dell'UE/AELS. Il permesso per stranieri per svolgere un'attività lucrativa può essere accordato se sono rispettate le disposizioni riguardanti il mercato del lavoro e la citata legislazione, non esiste tuttavia un diritto all'ottenimento del permesso.

Ricongiungimento familiare per i cittadini di Paesi terzi

I cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di domicilio «C», dimora «B» e dimora temporanea «L», unitamente ai cittadini svizzeri, hanno la possibilità di chiedere – entro determinati limiti di tempo – il ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli minori di 18 anni non coniugati. Le competenti Autorità della migrazione possono autorizzare il ricongiungimento familiare purché sussistano determinate condizioni (per esempio: disporre di un alloggio confacente, di un reddito sufficiente, ecc.).

Cittadinanza svizzera

La cittadinanza svizzera può essere acquisita per filiazione, mediante adozione da parte di un cittadino svizzero o di una cittadina svizzera, oppure portando a termine una procedura specifica di naturalizzazione. La cittadinanza svizzera comporta una serie di diritti e di doveri (ad es. diritto di voto e di eleggibilità, obbligo di prestare servizio militare). La cittadinanza può essere ottenuta mediante una procedura di naturalizzazione ordinaria o agevolata (cantonale o federale). Il cambiamento di domicilio da un Comune all'altro (prima dell'ottenimento dell'attinenza) o da un Cantone all'altro (prima della decisione del Gran Consiglio) può comportare effetti sulla domanda di naturalizzazione. Ulteriori informazioni presso le Autorità comunali o il Servizio naturalizzazioni.

Tipi di permessi per stranieri:

Permesso B: di dimora

Permesso C: di domicilio

Permesso G: per frontalieri

Permesso L: per dimoranti temporanei

Permesso F: per persone ammesse provvisoriamente

Permesso N: per richiedenti l'asilo

Permesso S: per persone bisognose di protezione



Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera fa parte dello Spazio Schengen. Per soggiorni fino a tre mesi per turismo ai cittadini stranieri sottostanti all'obbligo del visto (quindi non ai cittadini di un Paese UE e AELS) viene rilasciato, a determinate condizioni, un visto Schengen valevole per l'intero Spazio Schengen. Per entrare in Svizzera i cittadini stranieri necessitano anche di un documento di legittimazione valevole e riconosciuto. Occorre inoltre che vi siano a disposizione sufficienti mezzi finanziari per il sostentamento durante il transito o il soggiorno, o che tali mezzi possano essere procurati legalmente. L'Ufficio federale della migrazione (UFM), le Rappresentanze svizzere all'estero e le Autorità cantonali competenti in materia di stranieri possono fornire informazioni relative alle condizioni generali d'entrata. I cittadini stranieri entrati legalmente in Svizzera per motivi di turismo non necessitano di un permesso di dimora se il loro soggiorno non supera tre mesi in un periodo di sei mesi nello Spazio Schengen. Gli stranieri che sottostanno all'obbligo del visto sono tenuti a rispettare la durata e lo scopo del soggiorno indicati nel visto. Lo straniero che per motivi gravi non può lasciare la Svizzera entro il termine previsto è perciò tenuto a notificarsi immediatamente presso

la competente Autorità comunale e cantonale. Chiunque alloggia persone straniere dietro pagamento è tenuto a notificarlo immediatamente alle competenti Autorità. I cittadini stranieri non provenienti da un Paese dell'UE/AELS, devono ottenere la relativa autorizzazione/assicurazione d'entrata per potersi stabilire in Svizzera. Entro 14 giorni dall'entrata, ma prima di iniziare l'attività lavorativa, sono tenuti ad annunciarsi presso il Servizio regionale degli stranieri competente per il loro luogo di residenza, e devono anche annunciarsi presso l'Autorità comunale. Qualsiasi cambiamento di recapito, anche se all'interno del medesimo Comune, come pure la partenza per l'estero, deve essere notificato alle citate Autorità. La proroga/rinnovo del permesso per stranieri deve essere richiesto almeno due settimane prima della sua scadenza.

Valori fondamentali, diritti e doveri

La Costituzione federale svizzera definisce i diritti fondamentali, le regole per la convivenza e il rapporto con lo Stato. Distribuisce inoltre competenze e doveri fra Confederazione e Cantoni. La Costituzione federale si applica a tutta la Svizzera e ogni Cantone ne possiede una propria. Il Canton Ticino dà grande importanza al fatto che la libertà di ogni essere umano e le regole della convivenza siano rispettate in modo reciproco. Ciò presuppone che tutti riconoscano gli stessi valori fondamentali fra i quali citiamo: il rispetto e la tutela della dignità umana, tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge, uomini e donne hanno pari diritti, la libertà del singolo individuo è limitata dalla libertà degli altri, le leggi e i regolamenti dello Stato devono essere rispettati. Chi vive in Svizzera ha inoltre l'obbligo di contribuire alle spese dei servizi pubblici, pagare le tasse, stipulare un'assicurazione malattia, versare dei contributi per la sicurezza sociale. Per i bambini vige l'obbligo scolastico.

Dagli immigrati, come dai suoi cittadini, la Svizzera si aspetta che si interessino anche alle relazioni ed alle condizioni sociali e che le sappiano affrontare conversando coi vicini, iscrivendosi ad un'associazione, partecipando a manifestazioni e ad usanze locali, facendo del volontariato in campo culturale, sportivo o sociale. E soprattutto cercando di conoscere, di rispettare e di far propri i principi e i valori fondamentali del Paese di accoglienza. Tutti gli stranieri dovrebbero imparare una delle lingue nazionali. Nel Canton Ticino tutti i nuovi arrivati sono invitati a imparare a parlare, leggere e scrivere in italiano. Dal canto loro gli svizzeri dovrebbero dimostrare una corretta volontà di apertura nell'accogliere i nuovi arrivati.

Il 21 giugno 1999 l'Unione Europea (UE) e la Svizzera hanno firmato numerosi Accordi bilaterali, fra i quali anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002. In seguito all'allargamento dell'UE nel 2004, l'Accordo è stato completato da un protocollo entrato in vigore nel 2006 che disciplina la progressiva introduzione della libera circolazione delle persone anche ai cittadini provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta. Nel 2009 gli elettori svizzeri hanno approvato il rinnovo dell'Accordo di libera circolazione delle persone e l'estensione dello stesso ai cittadini della Bulgaria e della Romania. Dal 1.7.2013 la Croazia fa parte dell'Unione Europea.

Informazioni supplementari:

Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri
tel. 0848 14 72 11/12 - di-dis@ti.ch

Sezione della popolazione - Ufficio della migrazione,
tel. 091 814 72 11 - di-sp@ti.ch